



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

OGGETTO: linee guida sull'applicazione della L. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. "Legge sul femminicidio") – la richiesta della persona offesa di essere ascoltata dal Pubblico Ministero

Sommario

1 - PREMESSA.....	1
2 – UN PRINCIPIO GENERALE: L'OBBLIGO DI EVITARE IL RISCHIO DI "VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA"	3
3 – IL SISTEMA PREVISTO DALL'ART. 362, COMMA 1 TER, C.P.P.	4
4 – I REQUISITI DELLA RICHIESTA DELLA PERSONA OFFESA.....	5
5 - IL DECRETO MOTIVATO DI DELEGA	7
6 - L'AUDIZIONE NON DELEGABILE.....	8
7 - ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA NEL CASO DI RICHIESTA DELLA PERSONA OFFESA DI ESSERE SENTITA DAL PUBBLICO MINISTERO AVANZATA NEL CORSO DELLA REDAZIONE DELLA DENUNCIA	9
8 - IL REGIME SANZIONATORIO PROCESSUALE.....	10

1 - Premessa

La L. 181/2025 che ha introdotto il delitto di femminicidio (art. 577 bis c.p.) ha nel contempo apportato modifiche rilevanti nel codice di procedura penale.

Si pone dunque la necessità di delineare alcune prime indicazioni operative e di orientamento nell'applicazione ed interpretazione delle norme che regolano l'attività del Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, in conformità con quanto previsto dal vigente art. 14 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura.

Sul tema anche il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, all'esito della riunione distrettuale tenuta il 13.1.26, ha fornito prime indicazioni con la nota 325/2026 che sarà richiamata in seguito.





La norma processuale di maggiore impatto è senza dubbio quella contenuta nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. p), n. 5 L. 181/2025), di cui si riporta integralmente il testo (in grassetto le modifiche intervenute) e che prevede, nei casi indicati, l'audizione della persona offesa direttamente dal P.M.:

*“1 -ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577 -bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593 -ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609 -bis, 609 -ter, 609 -quater, 609 -quinquies, 609 -octies, 612 -bis e 612 -ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 -quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. **Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612 -bis, quarto comma, del codice penale**”.*

Dalle tre leggi sul “codice rosso” che si sono succedute nel tempo (L. 69/2019, L. 168/2023, L. 151/2025) si desume il principio fondamentale secondo cui, in presenza dei c.d. “reati di codice rosso”, il Pubblico Ministero deve avere cognizione immediata della notizia di reato e dei fatti che mettono in pericolo la persona offesa, acquisendo nel più breve tempo possibile tutti gli elementi che gli consentono di assumere le determinazioni necessarie non solo per i provvedimenti urgenti a tutela della vittima, ma anche quelle relative all'esercizio o meno dell'azione penale.

Depongono in tal senso le norme che dispongono la massima celerità nello svolgimento delle indagini (artt. 347, comma 3, 362, comma 1 ter, 370, commi 2 bis e 2 ter, c.p.p.) e nelle valutazioni relative alla richiesta di misure cautelari (art. 362 bis c.p.p.).

Ovviamente, tale principio deve inserirsi all'interno della più ampia cornice delle norme sovranazionali intervenute sul tema, con particolare riferimento alla Convenzione di Lanzarote 25.10.2007 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, alla Convenzione di Istanbul 11.5.2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, alle Direttive UE 29/2012, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e 1385/2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; un complesso normativo da cui si ricava, tra l'altro, il principio fondamentale dell'obbligo per lo Stato (e quindi per tutti gli operatori) di evitare il rischio di “vittimizzazione secondaria”.



2 – Un principio generale: l’obbligo di evitare il rischio di “vittimizzazione secondaria”

Il termine “vittimizzazione secondaria” è stato introdotto nel codice di procedura penale dalla L. 151/2025 che ha modificato l’art. 499 c.p.p., sulle regole per l’esame testimoniale, disponendo, nel nuovo comma 6 bis, che *“Quando si procede per i delitti previsti dall’articolo 362, comma 1 -ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria”*.¹

Spetta all’interprete il compito di individuare i contenuti e le caratteristiche della “vittimizzazione secondaria”, tenuto conto dei principi e delle norme internazionali.

Una prima definizione si trova nella sentenza della Corte Costituzionale del 21 febbraio 2018, n. 92, quando, a proposito dell’impatto che il contesto giudiziario penale può avere sul minore vittima di reato, la Corte ha affermato che *“il dover testimoniare contro l'imputato si presta a innescare un meccanismo di cosiddetta "vittimizzazione secondaria", per il quale egli è portato a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto”*.

Altre chiare indicazioni si trovano nella giurisprudenza di legittimità con richiami alle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

“Nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo ... il rischio della vittimizzazione secondaria della persona offesa, cui il diritto dell’Unione europea connette l’interesse alla protezione della vittima dal processo e dalle insidie emotive e psicologiche derivanti dall’impatto con la struttura istituzionale, si è tradotto nell’applicazione dell’art. 8 CEDU che riconosce il diritto al rispetto e alla vita privata anche nel processo penale.

In una lettura che accomuna il concetto della vittimizzazione secondaria a quello della vulnerabilità, la Corte di Strasburgo ha, infatti, ritenuto che il diritto previsto dall’art. 8 CEDU possa risultare in concreto violato ... anche laddove nel processo vengano adottate forme e modalità dell’audizione che non garantiscano una adeguata protezione della vittima ...” (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.I, Rv. 287607).

“La vittimizzazione secondaria ... formalmente vietata alle istituzioni dall’art. 18 della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, approvata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata in Italia dalla legge 27 giugno 2013, n. 77) e definita dalla Raccomandazione CM/Rec(2006)8, del 14 giugno 2006, del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sull’assistenza alle vittime della criminalità (Par. 3.1), è data dalle conseguenze pregiudizievoli che la persona che denuncia è costretta ad affrontare a causa del procedimento penale che ha instaurato (in questi termini il paragrafo 52 del Preambolo della Direttiva 2012/29/UE recepita ed attuata con il d.lgs. n. 212 del 2015).

¹ Sul tema della “vittimizzazione secondaria”, P. Di Nicola Travaglini – F. Menditto, *Il nuovo codice rosso*, Giuffrè, ed. 2024, pag. 429 e ss; gli autori, a proposito della “vittimizzazione secondaria processuale” precisano che essa deriva *“dalle conseguenze pregiudizievoli che la vittima è costretta ad affrontare a causa del procedimento penale che, con la sua denuncia, ha instaurato. Il primo strumento per limitare questo rischio è che il procedimento si svolga in modo coordinato e rispettoso nei confronti della vittima, con la creazione da parte delle autorità di un clima di fiducia e di facile accesso, limitando al massimo il numero di contatti non necessari con le istituzioni ...”*



La vittimizzazione secondaria si verifica proprio nel rapporto con le istituzioni con cui la vittima viene in contatto, specialmente quando le donne denunciano violenza su di sé o sui propri figli in ambito familiare, perché le stesse autorità, chiamate ad affidare i minorenni o a reprimere il fenomeno della violenza, non la riconoscono o la sottovalutano” (Sez. 6, n. 39507 del 25/09/2025).

Giova ricordare anche l’art. 20 della Direttiva UE 29/2012 che prevede espressamente, nel panorama degli interventi volti ad assicurare alle vittime protezione durante le indagini preliminari che:

“Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:

a) l’audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l’autorità competente;

b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale;

[...]”

3 – Il sistema previsto dall’art. 362, comma 1 ter, c.p.p.

Come anticipato, la L. 151/2025 è intervenuta sull’art. 362, comma 1 ter, integrando il comma con due ultimi periodi in cui si prevede che la persona offesa, con richiesta motivata e tempestiva, possa chiedere di essere ascoltata direttamente dal Pubblico Ministero, il quale tuttavia potrebbe delegare la Polizia Giudiziaria, purché con decreto motivato; nel solo caso in cui si proceda per il reato di cui all’art. 612 bis, comma 4, c.p. (ossia, *“quando il fatto [stalking] è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”*) il P.M. deve procedere personalmente all’assunzione delle informazioni senza possibilità di delega (sempre che vi sia la richiesta motivata e tempestiva della persona offesa).

La modifica normativa deve essere ovviamente letta e interpretata nel complessivo sistema previsto dall’art. 362, comma 1 ter, c.p.p.

1) In primo luogo, premesso che la norma trova applicazione nei soli casi in cui si proceda per i reati specificamente indicati, va precisato che, pur in presenza di richiesta (motivata e tempestiva) della persona offesa di essere sentita personalmente, il Pubblico Ministero conserva il potere di “deroga” quando sussistano “imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”², adottando un provvedimento in cui sono succintamente indicate le ragioni del rinvio, come già avviene nella prassi dell’ufficio

² Si rinvia, quanto alle c.d. “deroghe all’audizione”, alle condivisibili osservazioni contenute nella nota della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma prot. 6859 del 3/6/24 *“Orientamenti condivisi in materia di disciplina per il contrasto della violenza di genere a seguito degli Orientamenti della Procura Generale della Cassazione in data 28 maggio 2024”*



entro i tre giorni dall'iscrizione³. Ovviamente, tale deroga è possibile anche nei casi di audizione "obbligatoria" per i reati di cui all'art. 612 bis, comma 4, c.p.p.

In queste ipotesi, dunque, terminate le esigenze che avevano giustificato il rinvio e valutato l'esito degli accertamenti disposti o effettuati, il Pubblico Ministero potrà procedere, direttamente o con delega alla P.G., ad assumere le informazioni, ricorrendone i presupposti⁴.

2) Qualora vi sia la richiesta della persona offesa di essere sentita direttamente dal Pubblico Ministero occorre procedere ad una puntuale verifica dell'istanza, dovendo trattarsi, per espressa volontà del legislatore, di richiesta motivata e tempestiva.

Premesso che deve trattarsi di richiesta scritta (o perché contenuta in una denuncia scritta o perché trasfusa in un verbale qualora resa oralmente alla polizia giudiziaria)⁵, il P.M. dovrà dunque verificare se sussistono i due presupposti necessari della motivazione e della tempestività, verifica che non può che essere obbligatoria tenuto conto della lettera della norma e della sequenza procedimentale con impiego di risorse che verrebbe attivata. Va sottolineato che si tratta di requisiti necessari che devono sussistere contemporaneamente: una richiesta motivata ma intempestiva o una richiesta non motivata ma tempestiva non sono idonee a far scattare l'obbligo di intervento diretto del P.M. o del decreto motivato di delega.

4 – I requisiti della richiesta della persona offesa

A) Richiesta motivata

La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione delle ragioni, ancorché in modo succinto⁶, per le quali si chiede l'intervento diretto del Pubblico Ministero; la motivazione non deve essere però apparente o irragionevole⁷.

Assolutamente condivisibile la posizione espressa al termine della riunione distrettuale del 13/1/26 e che qui si ribadisce⁸: il Pubblico Ministero conserva il potere di sindacare la motivazione a

³ Così anche P. Di Nicola Travaglini – F. Menditto, *Legge sul femminicidio*, Officina del diritto - Il Penalista, Lefebvre Giuffrè, 2025

⁴ Si ricorda quanto precisato nella citata nota della Procura Generale di Roma, laddove afferma che "pur in assenza di indicazioni letterali della norma, ma inquadrandola nel sistema, l'assunzione di informazioni possa essere legittimamente omessa allorché il pubblico ministero ritenga insussistente la notizia di reato e, comunque, ritenga di dovere ... richiedere l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per altra ragione. Valgono in questo caso i principi di convenienza e pertinenza dell'agire del pubblico ministero [inquadabili nel più ampio concetto di giusto processo] che militano contro lo svolgimento di attività processualmente inutili ..."

⁵ Nota della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma prot. 325 del 14/1/2026 "*Disciplina per il contrasto della violenza di genere: escussione della persona offesa e delegabilità [articolo 362, comma 1 ter, c.p.p.]. Riunione distrettuale del 13 gennaio 2026: prassi uniformi condivise*", in cui si precisa che "*non può ammettersi in definitiva una richiesta orale, non documentata, né documentabile*"

⁶ P. Di Nicola Travaglini – F. Menditto, *Legge sul femminicidio*, Officina del diritto - Il Penalista, Lefebvre Giuffrè, 2025, p. 58: "*...è sufficiente nell'istanza una succinta motivazione*".

⁷ Nella nota della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma prot. 325 del 14/1/2026, sopra richiamata, si precisa che "*...non è ovviamente soddisfattiva, per imporre l'escussione diretta da parte del pubblico ministero, la richiesta meramente assertiva, priva di alcunché di ragionato a supporto*"

⁸ nota della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma prot. 325 del 14/1/2026, sopra richiamata.



supporto dell'istanza, sotto il profilo della coerenza e pertinenza rispetto alla vicenda in esame, dandone conto nel provvedimento di mancata audizione diretta.

B) Richiesta tempestiva

L'interpretazione del requisito della "tempestività", in assenza di più chiare indicazioni normative, deve basarsi, in primo luogo sul principio della massima priorità alle indagini che il legislatore ha voluto imporre nei reati di "codice rosso", in secondo luogo su quanto disposto nell'art. 362, comma 1 ter, c.p.p. e nel nuovo art. 90-bis.2 c.p.p.

L'art. 362, comma 1 ter, come è noto, prevede come regola generale che l'audizione della persona offesa avvenga entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (salvo i poteri di deroga di cui si è detto in precedenza).

L'art. 90-bis.2 c.p.p. (introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c L. 151/2025) prevede, testualmente, che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 90- bis [informazioni alla persona offesa], la persona offesa [dei reati c.d. "codice rosso"] ... sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter ..."*

Come può notarsi il testo dell'art. 90-bis.2 differisce dal penultimo periodo dell'art. 362 comma 1 ter, come modificato dalla L. 151/25: nella prima disposizione, il legislatore fa riferimento alla "richiesta motivata"; nella seconda, alla richiesta "motivata e tempestiva".

Il perché di tale differenza, si desume dall'interpretazione logico-sistematica delle norme indicate: le disposizioni dell'art. 362, comma 1 ter, che regolano la fase dell'assunzione delle informazioni, seguono in linea temporale, nella quasi totalità dei casi, la fase del primo contatto con l'autorità procedente, in cui devono essere date le informazioni previste dagli artt. 90 bis e 90 bis.2, che qui interessano.

La prassi, infatti, ci dimostra che nella quasi totalità dei casi di "codice rosso", la persona offesa si reca dalla P.G. per presentare denuncia (o anche contatta il 112 per una richiesta di intervento urgente) e in quella sede riceve le informazioni previste dagli artt. 90 bis e 90 bis.2 c.p.p.; successivamente, la P.G. completata la redazione della comunicazione notizia di reato la trasmette al P.M. che la iscrive nel registro; da quel momento, in linea generale, si attiverebbe la "regola dei tre giorni" prevista dall'art. 362, comma 1 ter c.p.p., per la raccolta delle dichiarazioni.

La spiegazione della diversa formulazione delle disposizioni starebbe dunque nel fatto che la richiesta della persona offesa sarebbe tempestiva solo se fatta al momento della denuncia e in quello, di fatto contestuale, in cui vengono fornite le informazioni previste dall'art. 90 bis.2 c.p.p.⁹

⁹ In questo senso anche P. Di Nicola Travaglini – F. Menditto, *Legge sul femminicidio*, cit., nella parte in cui ritengono non tempestiva la richiesta avanzata successivamente alla denuncia/querela. Nella nota della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma prot. 325 del 14/1/2026, sopra richiamata, si suggerisce una interpretazione più ampia del requisito della "tempestività": *"nell'assenza di una esplicita puntualizzazione normativa, non può che farsi riferimento, in via interpretativa, al termine normativamente previsto dall'articolo 362, comma 1 ter, cpp [cioè quello di giorni 3 dall'iscrizione quale termine massimo previsto per l'escussione]: per intendersi, non sarebbe ammissibile una richiesta che fosse formalizzata dopo che il pubblico ministero abbia delegato l'escussione e che non consenta il rispetto del limite temporale previsto dalla legge a garanzia della persona offesa"*



C) Richiesta non motivata e/o non tempestiva

In questo caso, pur in mancanza di indicazione normativa, è opportuno che il Pubblico Ministero adotti un provvedimento in cui saranno motivate sinteticamente le ragioni del non accoglimento della richiesta e che rimarrà agli atti del fascicolo¹⁰. Potrà delegare la p.g. con delega ordinaria, sempre rispettando, tuttavia, il termine previsto dall'art. 362, comma 1 ter, c.p.p.¹¹.

5 - Il Decreto motivato di delega

In presenza di una richiesta motivata e tempestiva della persona offesa di essere sentita personalmente, il PM conserva il potere di delegare la polizia giudiziaria, purché con decreto motivato.

La formula generica utilizzata dal legislatore fa intendere che il P.M. ha un'ampia possibilità di spiegare le ragioni della delega, che dovrà ovviamente essere scritta.

Nella nota 325/2026 della Procura Generale si sostiene che *“sarebbe sufficiente motivare richiamando le ragioni d'urgenza dell'escussione che consigliano il ricorso alla polizia giudiziaria del territorio, o anche solo richiamare le difficoltà organizzative dell'ufficio e del magistrato impeditive di un impegno diretto”*¹².

Non è ovviamente possibile elencare tutti i possibili motivi a sostegno delle delega alla p.g., in ogni caso dovrà essere effettuata una valutazione in base al caso concreto; tuttavia, alcuni criteri generali dovranno essere tenuti in considerazione dal Pubblico Ministero nel momento in cui dovrà valutare se procedere personalmente o delegare la p.g. con decreto motivato:

1) evitare il rischio di vittimizzazione secondaria (il che comporta l'opportuna adozione di misure idonee a tutelare la persona offesa anche nella modalità con la quale si svolgono atti durante la fase delle indagini preliminari, quali l'assunzione delle informazioni¹³);

2) considerare la presenza sul territorio di Polizia Giudiziaria adeguatamente formata nel corso del tempo e che ha raggiunto un ottimo livello di specializzazione, anche grazie alla costante azione di impulso, coordinamento e direzione della Procura attraverso emanazione di direttive specifiche e periodici incontri di formazione;

3) considerare l'istituzione presso la Procura della Sezione di P.G. specializzata nella trattazione dei reati di codice rosso (Sezione P.G. “gruppo uno”), composta da personale altamente specializzato anche nella raccolta delle sommarie informazioni dalle persone offese.

¹⁰ P. Di Nicola Travaglini – F. Menditto, *Legge sul femminicidio*, cit., ritengono che di tale provvedimento debba essere data opportuna comunicazione alla persona offesa; si tratta di posizione che allo stato non si condivide, in assenza di chiare ed esplicite indicazioni normative, dovendo l'ufficio limitare gli incombeni non previsti espressamente dal dettato normativo, tenuto conto della scarsità delle risorse disponibili e dei già numerosi adempimenti in carico alle segreterie dei P.M.

¹¹ Sulla natura del termine, si richiamano le linee guida prot. 1229/19.U emanate in data 31.7.19

¹² Ad esempio, in P. Di Nicola Travaglini – F. Menditto, *Legge sul femminicidio*, cit., si indicano tra le possibili motivazioni del decreto *“la distanza del luogo di residenza della persona offesa rispetto alla sede della Procura”*, oppure *“la conoscenza dei fatti da parte della polizia giudiziaria delegata perché ha proceduto precedentemente o ha raccolto la denuncia/querela”*.

¹³ Si ricorda che l'art. 23, lett. C), Direttiva 2012/29/UE prevede che *“tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia”*



6 - L'audizione non delegabile

Nel solo caso in cui si proceda per *“il delitto aggravato di cui all'art. 612-bis, quarto comma”* (cioè *“quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”*), se la persona offesa ha avanzato richiesta motivata e tempestiva di essere sentita direttamente dal Pubblico Ministero, quest'ultimo deve procedere personalmente senza possibilità di delega alla polizia giudiziaria.

Non è questa la sede per comprendere le ragioni per cui il legislatore abbia imposto l'obbligo inderogabile solo in questi casi, ma è opportuno sottolineare quanto già condiviso in sede distrettuale nel corso della riunione del 13.1.26, sopra richiamata: *“la ravvisabilità di tale reato circostanziato dipende ovviamente dal pubblico ministero, titolare del potere-dovere di iscrizione e di qualificazione del fatto da iscrivere, come imposto dal nuovo testo dell'art. 335 c.p.p. Non compete allora la qualificazione né al denunciante/querelante, né alla polizia giudiziaria, potendo il pubblico ministero provvedere in difformità in punto di iscrizione, con i conseguenti effetti ai fini della delegabilità dell'atto”*¹⁴.

Il potere-dovere del Pubblico Ministero di procedere ad una corretta iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., nel caso di specie, prima ancora che nella valutazione della circostanza aggravante, deve concentrarsi in prima battuta sulla configurabilità dell'ipotesi base (612 bis, comma 1, c.p.), valutazione non sempre possibile sulla base delle circostanze evidenziate nella notizia di reato; il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., come è noto, è un delitto di evento per la cui consumazione è necessario che la condotta dell'autore abbia cagionato *“un perdurante e grave stato di ansia o di paura”* oppure ingenerato *“un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”* oppure costretto *“ad alterare le proprie abitudini di vita”*; tutte circostanze di fatto che devono essere vagliate con attenzione dal Pubblico Ministero per procedere ad una corretta iscrizione nel registro ex art. 335 c.p. e che potrebbero comunque essere oggetto di opportuni approfondimenti investigativi al fine di accertare l'effettiva sussistenza del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p.

E' opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di costituzionalità dell'art. 612 bis c.p., ha precisato quanto al *“perdurante e grave stato di ansia e di paura”* ed al *“fondato timore per l'incolumità”* che *“trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica ... debbono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima ... la prova dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta*

¹⁴ nota della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma prot. 325 del 14/1/2026



posta in essere dall'agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all'agente, e come tali necessariamente rientranti nell'oggetto del dolo ... l'aggettivazione, inoltre, in termini di <<grave e perdurante>> stato di ansia o di paura e di <<fondato>> timore per l'incolumità, vale a circoscrivere ulteriormente l'area dell'incriminazione, in modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima. A tale ultimo riguardo, deve rammentarsi come spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l'area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato..”; inoltre, con riferimento all’”alterazione delle abitudini di vita”, “il riferimento del legislatore alle abitudini di vita costituisce un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria”¹⁵.

Tutte circostanze di fatto, appunto, che possono non emergere nell'immediatezza dell'iscrizione della notizia di reato e devono essere oggetto di specifico approfondimento da parte del Pubblico Ministero; di conseguenza, dunque, non sempre è immediatamente individuabile un'ipotesi di reato ex art. 612 bis c.p. per procedere ad un'iscrizione corretta ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

Analogamente, con riferimento alla circostanza aggravante introdotta dalla L. 151/2025, in attesa dell'elaborazione giurisprudenziale sul punto, si tratta di circostanza non sempre immediatamente verificabile al momento dell'iscrizione, sempreché il Pubblico Ministero abbia comunque ritenuto sussistente l'ipotesi base dell'art. 612 bis c.p. ai fini dell'iscrizione. Sarà dunque potere-dovere del Pubblico Ministero compiere gli approfondimenti investigativi al fine di valutare la sussistenza dell'aggravante.

7 - Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di richiesta della persona offesa di essere sentita dal Pubblico Ministero avanzata nel corso della redazione della denuncia

Si pone la necessità di regolare, in linea generale, gli adempimenti della P.G. nei casi in cui la persona offesa, nel corso della denuncia presentata alla polizia giudiziaria, avanzi richiesta di essere sentita personalmente dal P.M.

Premesso che la verbalizzazione da parte dell'operatore di p.g. dovrà essere particolarmente accurata (ad integrazione di essa, si ricorda l'obbligo di videoregistrazione, previsto dall'art. 357, comma 3 ter, c.p.p., oltre che dalla direttiva 1/2024), al fine di permettere al P.M. di valutare la sussistenza dei requisiti di legge, la questione su cui soffermarsi è se la P.G., di fronte alla richiesta, debba interrompere o meno l'acquisizione delle sommarie informazioni, trasmettendo la notizia di reato al P.M. per le valutazioni di competenza.

¹⁵ Corte Costituzionale, 11 giugno 2014, n. 172



In questa situazione, potrebbero presentarsi due scenari:

1) la persona offesa, presentata la denuncia, insiste per rendere le dichiarazioni solo al P.M.; in questo caso, la p.g. deve trasmettere immediatamente la notizia di reato al P.M. che procederà come indicato in precedenza: valutazione della richiesta, eventuale provvedimento motivato di “rigetto” o eventuale delega con decreto motivato o provvedimento di “deroga” o assunzione personale delle dichiarazioni;

2) la persona offesa pur a fronte della richiesta di essere sentita personalmente dal P.M., vuol rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria; in tale scenario, soprattutto nei casi in cui sussistano immediati elementi di rischio per la persona offesa, la PG procederà ad assumere immediatamente le sommarie informazioni con le forme indicate e previste dalla direttiva 1/2024 e dall’art. 357, comma 3 ter, c.p.p.; si tratta di soluzione che maggiormente risponde al principio generale di garantire la più immediata ed efficace tutela all’integrità psico-fisica della persona offesa; infatti, il Pubblico Ministero, ricevuta la notizia di reato, avrà a disposizione maggiori elementi che gli consentiranno di operare tempestivamente con maggiore efficacia (anche per l’emissione di provvedimenti urgenti).

In ogni caso, restano ovviamente ferme le disposizioni relative al contatto con il PM di turno esterno contenute nella direttiva 1/2024.

8 - Il regime sanzionatorio processuale

Analogamente a quanto previsto per l’obbligo di sentire la persona offesa/denunciante entro tre giorni dall’iscrizione, anche per le nuove disposizioni introdotte nell’art. 362, comma 1 ter, c.p.p. dalla L. 151/2025 non sono previste sanzioni processuali in caso di inosservanza; l’atto compiuto non è nullo, né inutilizzabile.

Permane, ovviamente, il generale obbligo di osservanza delle norme processuali come previsto dall’art. 124 c.p.p..

Comunicazioni

Le presenti linee guida saranno trasmesse:

- al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, per dovere d’Ufficio e per le valutazioni previste dall’art. 14 Circolare CSM sull’organizzazione delle Procure;
- al Consiglio Superiore della Magistratura, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 Circ. citata;
- ai Magistrati dell’Ufficio (togati e onorari)
- alla Sig. Presidente del Tribunale di Tivoli, per opportuna conoscenza;
- al sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Squadra Mobile specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere
- al sig. Comandante provinciale di Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione operativa specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere



- ai sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli
- ai sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli, con preghiera di trasmissione ai Comandanti delle Compagnie dipendenti nel circondario della Procura di Tivoli
- ai sig.ri Dirigenti dei Commissariati di Polizia di Stato, quali destinatari nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli
- ai sig.ri Comandanti delle Compagnie Carabinieri:
 - quali destinatari nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli
- ai sig.ri Comandanti della Polizia Locale di Tivoli, Guidonia, Monterotondo, Palestrina e Subiaco (comuni ove sono ubicati comandi Compagnia o Tenenze)
- ai Responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza
- alla Sezione P.G. "GRUPPO UNO"
- al Cancelliere dell'Ufficio Primi Atti
- ai Responsabili delle Segreterie ed al personale di polizia giudiziaria del GRUPPO UNO, direttamente interessato
- ai Responsabili delle Segreterie ed al personale di polizia giudiziaria dei GRUPPI DUE e TRE, per opportuna conoscenza
- al personale addetto alla Segreteria del Procuratore, per opportuna conoscenza

Le presenti Linee guida saranno, infine, inserite nel sito della Procura della Repubblica di Tivoli.

3/2/2026

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Andrea Calice -